

Formazione universitaria e diritto allo studio nella pubblica amministrazione - 150 ore di permessi retribuiti -

La continua evoluzione della nostra società fa assumere grande rilievo al conseguimento di strumenti culturali e professionali volti a specializzare i propri compiti lavorativi, al fine di rispondere sempre più tempestivamente alla domanda di cambiamento che la stessa evoluzione della società ci impone. Tali strumenti culturali e professionali si ottengono attraverso l'aggiornamento e la formazione continua e sono gli unici in grado di aumentare capacità ed efficacia organizzativa.

La formazione universitaria è lo strumento privilegiato di aggiornamento culturale e, difatti, leggi, contratti collettivi ed accordi negoziali prevedono tutta una serie di facilitazioni per il diritto allo studio, in aggiunta agli ordinari permessi e congedi pure utilizzabili allo scopo, proprio per mettere i dipendenti nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo.

Tra gli istituti utilizzabili vi sono:

- congedi per la formazione previsti dalla l.n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro per un massimo di undici mesi; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;
- **150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL – nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione – per la partecipazione ai corsi anche universitari e post – universitari che si svolgono durante le ore di lavoro;**
- Agevolazioni relative all'orario di lavoro secondo la disciplina contenuta nei CCNL in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- 8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;
- L'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'art 2 della l.n. 476 del 1984, come modificata dalla l.n. 240 del 2010 e dal dlgs. N. 119 del 2011.

Per quel che riguarda le 150 ore di permesso retribuito, tali ore possono essere utilizzate per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di *titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami*. La modulistica necessaria comprende:

- la domanda di accesso alle 150 ore da presentare annualmente prima della fruizione, e in ogni caso **non oltre il 15 novembre**;
- la copia attestante l'iscrizione al corso da presentare all'Amministrazione all'inizio della frequentazione del corso;
- domanda per la fruizione delle singole giornate da presentare almeno 3 giorni prima della fruizione;
- domanda di fruizione delle quattro giornate antecedenti l'esame;
- domanda di congedo straordinario per esami;
- attestazione della presenza all'esame rilasciata dall'istituto presso il quale si svolge l'esame;
- l'autocertificazione dell'avvenuta prova d'esame.

Il personale interessato ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e, per la preparazione agli esami, il dipendente non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente le modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Qualora i permessi in questione vengano richiesti per la preparazione dell'elaborato finale, l'interessato potrà usufruirne anche per recarsi in biblioteca, oppure nell'istituto universitario, nell'ipotesi di coincidenza degli orari di apertura al pubblico con l'orario di servizio del dipendente.

Dal tenore delle clausole della normativa in questione, confermate dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sezione lavoro, sentenza n. 10344 del 22/04/2008) e dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), tali permessi non possono essere concessi e non spettano per le normali attività di studio. Le 150 ore di permessi retribuiti possono dunque essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche, per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro e per la preparazione della tesi finale.

Favorire l'impegno allo studio anche a chi lavora è quindi specifico volere del legislatore, il quale considera lo strumento culturale il più efficace metodo per la preparazione e per la formazione lavorativa dei suoi dipendenti e di tutti i cittadini.

Marco Rossi
Resp. Uff. Comunicazione
ISSR "S.Pietro" - Caserta